



PROP 1112 / 2021

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (N.314): ADEGUAMENTO ONERI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI E-COMMERCE

Il Consigliere Andrea Russi

Le attività che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono sottoposte, ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali, al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza dei relativi oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

Il Regolamento Comunale n. 314 in materia di disciplina del contributo di costruzione, approvato il 13 febbraio 2006 con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2005 02356/038), prevede le modalità di calcolo di tale contributo. Il Regolamento, dopo una prima fase di applicazione, è stato modificato con deliberazione Consiglio Comunale del 1 febbraio 2010 al fine di introdurre precisazioni, in particolare sulla modalità di calcolo del contributo in caso di cambi d'uso, nonché per adeguarlo a nuove destinazioni urbanistiche introdotte dalla Variante 37 al vigente P.R.G..

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale, in data 30 luglio 2018 (mecc. 2018 02873), esecutiva dal 13 agosto 2018, è stato introdotto il comma 3 dell'art.13, che consente di ricondurre alla disciplina degli interventi per attività commerciali, ai soli fini della determinazione del relativo contributo di costruzione, i locali afferenti la vendita di merci a distanza (quali per esempio l'e-commerce), prevedendo comunque tariffe dimezzate rispetto alle aliquote relative alle attività commerciali.

Considerate le peculiarità della vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione, o altri sistemi di comunicazione quali, ad esempio, il telefono o internet (e-commerce), attività equiparabili a tutti gli effetti alle altre attività del comparto commerciale, emerge l'ulteriore esigenza di intervenire sulle disposizioni del Regolamento in materia di disciplina del contributo di costruzione.

Pertanto, ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione, e dunque ai soli fini del presente regolamento, si ritiene necessario equiparare le tariffe relative agli interventi per i locali nei quali si esercita l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione, o altri sistemi di comunicazione quali, ad esempio, il telefono o internet (e-commerce), nonché per i magazzini e i locali finalizzati alle operazioni di imballo delle merci (sempre che utilizzati in maniera prevalente per tali funzioni), alle tariffe relative alle attività commerciali, eliminando il coefficiente riduttivo

pari a 0,5, ormai non coerente con l'evoluzione delle attività del comparto.

La suddetta valorizzazione tiene infatti conto del carattere terziario/commerciale di dette attività, paragonabile a tutti gli effetti a quello delle attività commerciali pure, anche dal punto di vista del carico urbanistico generato dal mutamento di destinazione.

Si dà atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento, tale proposta di deliberazione, ravvisandosi carenza diretta di interesse circoscrizionale, non viene trasmessa alle Circoscrizioni per l'acquisizione del parere.

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano, la modifica dell'articolo 13 del Regolamento Comunale n. 314 in materia di disciplina del contributo di costruzione, consistente nell'eliminazione dell'ultimo periodo del comma 3: "..., con l'applicazione di un coefficiente riduttivo pari a 0,5"

Torino, 14/01/2021

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Andrea Russi